



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n.1924/FLP08

Roma, 30 settembre 2008

**NOTIZIARIO N° 55**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

## **VICEDIRIGENZA**

### ***A GRANDE RICHIESTA SI RIAPRONO I TERMINI***

L'iniziativa della FLP avente per oggetto il ricorso per il riconoscimento dell'Area della Vicedirigenza ha riscosso un notevole successo.

Numerosi lavoratori iscritti al sindacato FLP hanno fatto il primo passo presentando la richiesta per il tentativo di Conciliazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro, competenti per territorio, e alle Amministrazioni di appartenenza e in questi giorni i delegati FLP continuano a partecipare con i lavoratori alle sedute dei Collegi convocati.

Tuttavia sono ancora molti i colleghi che ci chiamano chiedendoci di poter aderire nonostante la chiusura dei termini che avevamo precedentemente fissato per la presentazione delle domande.

Per consentire a tutti coloro che sono ancora interessati di partecipare al ricorso sulla "Vicedirigenza", la FLP dopo aver parlato con i propri legali ha deciso di **riaprire i termini fino al 30 ottobre 2008** per partecipare all'iniziativa.

Per mera completezza si riporta di seguito le istruzioni per partecipare al ricorso già indicate nel Notiziario FLP n. 29 del 29 aprile 2008.

L'Ufficio Stampa

### ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL RICORSO

*(con lo Studio Legale - Avvocati Michele Lioi, Stefano Viti e Mario Marconi)*

- ◆ Il ricorso può essere fatto dai lavoratori in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 145/02 istitutiva della Vicedirigenza in servizio nei comparti MINISTERI, AGENZIE FISCALI e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- ◆ Il ricorso è riservato ai soli iscritti alla FLP ed il costo di partecipazione è di 70 euro. Tale importo copre la partecipazione ai vari gradi di giudizio e le spese di domiciliazione dei ricorsi;
- I ricorrenti dovranno essere almeno 10 in servizio presso la stessa sede e stessa amministrazione. In caso di non raggiungimento del numero minimo (da far presente alla scrivente Segreteria), verranno valutate ulteriori possibilità per partecipare comunque al ricorso;
- Si ricorda che le azioni sono individuali e consistono nella presentazione di un tentativo di conciliazione dinanzi la Direzione Provinciale del Lavoro competente del luogo ove il lavoratore presta servizio *(che sarà seguita direttamente dalle strutture territoriali della FLP)* e successivamente nella presentazione di un ricorso dinanzi il Tribunale ordinario - in funzione Lavoro competente per il luogo in cui si lavora *(curato dallo Studio Legale)*;
- I ricorrenti dovranno far pervenire alla FLP - Segreteria Generale - via Piave, 61 - 00187 ROMA la seguente documentazione:
  - √ scheda notizie (**allegato A**) sottoscritta in originale;
  - √ procura alle liti (**allegato B**) sottoscritta in originale;
  - √ copia del Tentativo di Conciliazione (**allegato C**), da inviare con raccomand. A/R in duplice originale, uno al Ministero/Agenzia ed uno alla Direzione Provinciale del Lavoro) e delle ricevute di ritorno delle raccomandate attestanti l'avvenuta spedizione e ricezione del Tentativo;
  - √ provvedimento di inquadramento, ovvero altro atto, da cui si evinca il possesso di anzianità di servizio di 5 anni nella VIII o IX qualifica funzionale, ovvero nella corrispondente posizione C2 o C3;
  - √ copia di un documento di riconoscimento;
  - √ ricevuta di pagamento della quota di adesione di 70 euro (bollettino postale o copia bonifico) effettuato sul conto corrente postale intestato alla F.L.P. - Federazione Lavoratori Pubblici e F.P. - codice IBAN IT 80 K 07601 03200 000046685012. Sulla causale specificare "ricorso vicedirigenza";
  - √ originale della delega di iscrizione alla FLP (per chi si iscrive ora).
- Il plico contenente la documentazione elencata nel punto precedente dovrà pervenire alla scrivente Segreteria **entro e non oltre il 30 OTTOBRE 2008**. Potrà essere spedito anche un plico cumulativo (cioè contenente la documentazione di più ricorrenti).

RICORSO PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO  
ALL'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI VICEDIRIGENTE

## SCHEMA NOTIZIE

Cognome .....

Nome .....

Indirizzo .....

Codice fiscale .....

Telefono / cell. /fax .....

Indirizzo e-mail .....

Amministrazione di appartenenza .....

Ufficio di appartenenza .....

Data di attribuzione della qualifica (C2 o C3) .....

Profilo professionale posseduto .....

**ALLEGARE INOLTRE:**

- 1) procura alle liti (allegato B)
- 2) copia del Tentativo di Conciliazione Allegato C (da inviare con Racc. A/R in duplice originale, uno al Ministero ed uno alla Direzione Provinciale del Lavoro) e delle ricevute di ritorno della raccomandata attestanti l'avvenuta spedizione e ricezione del Tentativo;
- 3) provvedimento di inquadramento, ovvero altro atto, da cui si evinca il possesso di anzianità di servizio di 5 anni nella VIII o IX qualifica funzionale, ovvero nella corrispondente posizione C2 o C3;
- 4) copia di un documento di riconoscimento;
- 5) ricevuta di pagamento della quota di adesione di 70 euro (bollettino postale o copia bonifico);
- 6) originale della delega di iscrizione alla FLP (per chi si iscrive ora).



Spett.le *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*  
*Collegio di Conciliazione delle controversie*

Raccomandata A./R.

*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Via.....

..... -.....

Spett.le **AGENZIA .....**  
**in persona del Legale Rappresentante p.t.**  
**con sede in .....**

Via.....

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**Agenzia** .....in persona del legale rapp.te  
p.t.;

\*\*\* \*\*

**PREMESSO**

- di essere dipendente dell' Agenzia .....
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti ex qualifiche VIII e IX, di oltre cinque anni;
- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza**;
- che a mente della citata disposizione nella predetta area **è stato ricompreso il personale:** a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che

abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni, ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;  
b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);

- che la citata disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
- che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica, rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione dello spettante trattamento economico;
- che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
- che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analogo fattispecie della istituzione della qualifica di quadro ex lege 190/85;
- al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria, a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: ***“il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge”*** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
- che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
- che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
- che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;
- che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**

- che così si legge nella richiamata pronuncia ***“l’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l’istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire nell’articolo 7 della legge 145 del 202 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all’inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ...”***
- che nessuna rilevanza può invece essere attribuita alla circostanza che il 2° comma dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dalla l. n. 145/2002) preveda per i comparti diversi da quello Ministeriali una ricognizione dell’equivalenza delle posizioni organizzative ivi previste a quelle C2 e C3 vigenti presso il Ministero (equivalenza da accertarsi con Decreto Interministeriale);
- che infatti tale equivalenza è stata espressamente sancita dall’apposito CCNL del comparto Agenzie Fiscali del 2004, che ha confermato l’inquadramento dell’istante nella qualifica già posseduta presso il comparto Ministeri e presa in considerazione dalla legge e l’ha automaticamente trasposta nel nuovo ordinamento (ex C2 e C3 Comparto Ministeri, oggi F3, F4 ed F5 della Terza Area Comparto Agenzie Fiscali);
- che detta declaratoria di equivalenza sarebbe peraltro ultronea per la posizione dell’istante, che comunque ha maturato i requisiti per l’attribuzione della qualifica di vice dirigente anteriormente alla stipula di detto CCNL (2004) e mentre era in regime di distacco *ex lege* (n. 300/99) presso i ruoli dell’Agenzia **con espresso mantenimento e salvezza del trattamento giuridico - economico spettante presso il Comparto Ministeri;**
- che pertanto, in virtù di quanto testè espresso, l’istante è comunque destinatario della norma di legge in virtù dell’equiparazione operata dal CCNL ed aveva in ogni caso già maturato il diritto perfetto all’inquadramento nella vice dirigenza anteriormente al trasferimento al comparto delle Agenzie Fiscali (2004);

### **CONSIDERATO**

- che l’istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziare dalla finanziaria del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;
- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l’accertamento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell’anzianità quinquennale

richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia.

- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO***

il sottoscritto.....

***CHIEDE***

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.....li

Sig.....

**Spett.le** *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*

*Collegio di Conciliazione delle controversie*

Raccomandata A./R.

*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Via.....

..... -.....

**Spett.le** **Ministero .....**

**in persona del Ministro p.t.**

**con sede in .....**

Via.....

..... -.....

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**Ministero** ..... in persona del legale rapp.te p.t.;

\*\*\* \*\*

***PREMESSO***

- di essere dipendente del Ministero .....
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti ex qualifiche VIII e IX, di oltre cinque anni;
- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza**;
- che a mente della citata disposizione nella predetta area **è stato ricompreso il personale:** a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni, ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;

- b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);
- che la citata disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
  - che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica, rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione dello spettante trattamento economico;
  - che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
  - che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analoga fattispecie della istituzione della qualifica di quadro ex lege 190/85;
  - al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria, a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: ***“il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge”*** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
  - che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
  - che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
  - che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;
  - che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**
  - che così si legge nella richiamata pronuncia ***“l'interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l'istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire***

*nell'articolo 7 della legge 145 del 2002 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ..."*

### **CONSIDERATO**

- che l'istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziare dalla finanziaria del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;
- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l'accertamento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell'anzianità quinquennale richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia.
- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

il sottoscritto.....

### **CHIEDE**

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.....li

Sig.....

Raccomandata A./R.                      **Spett.le**                      *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*  
*Collegio di Conciliazione delle controversie*  
*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Via.....

..... -.....

**Spett.le**                      **PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**in persona del Presidente p.t.**

Palazzo Chigi  
Piazza Colonna 370  
00187 Roma

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente  
p.t.;

\*\*\* \*\*

***PREMESSO***

- di essere dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal.....;
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche F3, F4 ed F5 della terza area (ex pos. ec. C2 e C3, ovvero corrispondenti ex qualifiche VIII e IX), di oltre cinque anni;
- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza**;
- che a mente della citata disposizione nella predetta area **è stato ricompreso il personale**: a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni,

ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento;  
b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);

- che tale disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
- che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione del relativo trattamento economico spettante;
- che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
- che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analogo fattispecie della istituzione della qualifica di quadro *ex lege* n. 190/85;
- che al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito, per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: **"il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge"** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
- che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
- che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
- che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;
- che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**

- che così si legge nella richiamata pronuncia *“l’interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l’istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire nell’articolo 7 della legge 145 del 202 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell’area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all’inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ...”*
- che nessuna rilevanza può invece essere attribuita alla circostanza che il 2° comma dell’art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dalla l. n. 145/2002) preveda per i comparti diversi da quello Ministeriale (tra i quali la P.C.M., dotata di autonomo CCNL del 17 maggio 2004) una ricognizione dell’equivalenza delle posizioni organizzative ivi previste a quelle C2 e C3 vigenti presso il Ministero (equivalenza da accertarsi con Decreto Interministeriale);
- che infatti tale equivalenza è stata espressamente sancita dall’apposito CCNL del comparto P.C.M. del 2004, che ha confermato l’inquadramento dell’istante nella qualifica già posseduta presso il comparto Ministeri e presa in considerazione dalla legge e l’ha automaticamente trasposta nel nuovo ordinamento (ex C2 e C3 Comparto Ministeri, oggi F3, F4 ed F5 della Terza Area CCNL per la P.C.M.);
- che detta declaratoria di equivalenza sarebbe peraltro ultronea per la posizione dell’istante, che comunque ha maturato i requisiti per l’attribuzione della qualifica di vice dirigente anteriormente alla stipula di detto CCNL (17/05/2004), **con espresso mantenimento e salvezza del trattamento giuridico - economico spettante presso il Comparto Ministeri di provenienza;**
- che pertanto, in virtù di quanto testè espresso, l’istante è comunque destinatario della norma di legge in virtù dell’equiparazione operata dal CCNL ed aveva in ogni caso già maturato il diritto perfetto all’inquadramento nella vice dirigenza anteriormente all’adozione dell’autonomo CCNL per la P.C.M. (2004);

### **CONSIDERATO**

- che l’istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente (rectius vice “referendario”) ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziata dalla finanziaria del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;
- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l’accertamento e la declaratoria del suo diritto all’attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell’anzianità quinquennale

richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia;

- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO***

il sottoscritto.....

***CHIEDE***

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.....li

Sig.....

-

**Spett.le** *Direzione Provinciale del Lavoro di .....*  
*Collegio di Conciliazione delle controversie*  
*individuali di lavoro ex art. 65 d.lg.vo n. 165/2001*

Raccomandata A./R.

Via.....

..... -.....

**Spett.le** **AGENZIA del TERRITORIO.....**  
**in persona del Legale Rappresentante p.t.**  
**con sede in .....**

Via.....

**Spett.le** **AGENZIA del DEMANIO.....**  
**in persona del Legale Rappresentante p.t.**  
**con sede in .....**

Via.....

**TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 65 D. LG.VO N. 165/2001.**

PER

**Sig.**..... nato a.....  
il ..... residente in .....

CONTRO

**Agenzia** .....in persona del legale rapp.te  
p.t.;

\*\*\* \*\*

**PREMESSO**

- di essere dipendente dell' Agenzia .....
- di avere al proprio attivo un'anzianità di servizio complessiva, maturata nelle posizioni economiche C2 e C3 o nelle corrispondenti ex qualifiche VIII e IX, di oltre cinque anni;

- che l'articolo 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio 2002, pubblicata sulla G.U. n. 172 del 24 luglio 2002 ed entrata in vigore l'8 agosto successivo, **ha istituito l'area della vice dirigenza;**
- che a mente della citata disposizione nella predetta area **è stato ricompreso il personale:** a) laureato appartenente alle posizioni economiche C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni, ovvero nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento; b) non laureato in possesso della medesima anzianità, che sia risultato vincitore di un concorso per l'accesso alla ex carriera direttiva e che in virtù di tale concorso abbia avuto accesso alle posizioni C2 o C3 (ovvero alle ex qualifiche VIII e IX);
- che la citata disposizione individua con estrema precisione il novero dei soggetti destinatari del riconoscimento della qualifica di vice dirigente;
- che, trattandosi di materia ordinamentale, la legge ha provveduto alla istituzione della qualifica, rimandando alla contrattazione collettiva unicamente per la determinazione dello spettante trattamento economico;
- che, dunque, la mancata adozione di una specifica disciplina contrattuale non osta al riconoscimento immediato della predetta qualifica;
- che infatti **la qualifica di vicedirigente deve senz'altro ritenersi già istituita ex lege**, come peraltro chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'analogia fattispecie della istituzione della qualifica di quadro ex lege 190/85;
- al riguardo la Corte di Cassazione ha ben chiarito per quanto attiene all'immediatezza dell'operatività della legge che individui una determinata categoria, a prescindere dall'adozione degli atti di normativa secondaria (contrattuale) che ne disciplinino gli aspetti applicativi, che: ***“il diritto al riconoscimento della qualifica di quadro, istituita dalla l. 13 maggio 1985 n. 190, è configurabile anche se, entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, la contrattazione non abbia provveduto, a norma degli art. 2 e 3, a stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria. In al caso tali requisiti vanno desunti dalle specifiche indicazioni poste dalla legge”*** (Cass. Sez. Lavoro, n. 2246/95, confermata da ultimo da Cass., n.21652/2006);
- che dunque il sottoscritto, siccome in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, **doveva senz'altro ritenersi titolare di un diritto perfetto all'inserimento nell'area della vicedirigenza;**
- che, peraltro, sulla base dei dati comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica in ordine alla consistenza dei contingenti di personale destinatari della norma istitutiva della vice dirigenza, **la legge finanziaria per il 2006 ha provveduto a stanziare 15 milioni di euro per il 2006 e 20 milioni di euro per il 2007**, apprestando pertanto anche la necessaria copertura finanziaria;
- che, dunque, nessun pretestuoso ostacolo al riconoscimento della qualifica di vice dirigente può essere frapposto dalla Amministrazione di appartenenza;

- che difatti il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, con recente sentenza ha accertato e dichiarato il diritto perfetto di numerosi dipendenti ministeriali all'inquadramento nella qualifica di vice dirigente **con contestuale riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per l'illegittimo ritardo nell'inquadramento nella qualifica;**
- che così si legge nella richiamata pronuncia *“l'interprete, lungi dal ritenere non di immediata, cogente applicazione l'istituto in parola, è, al contrario, autorizzato ad individuare nella precitata disposizione di legge (cioè a dire nell'articolo 7 della legge 145 del 202 – n.d.r.) non semplicemente la mera introduzione di una categoria (quella della vice dirigenza) operativa solo e subordinatamente alla stipulazione del ccl concernente la stessa categoria, ma piuttosto quegli elementi e requisiti dell'area che la stessa fonte primaria si è preoccupata di fissare sia riguardo all'inquadramento del personale che di appartenenza alla categoria ...”*
- che nessuna rilevanza può invece essere attribuita alla circostanza che il 2° comma dell'art. 17 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (così come introdotto dalla l. n. 145/2002) preveda per i comparti diversi da quello Ministeriali una ricognizione dell'equivalenza delle posizioni organizzative ivi previste a quelle C2 e C3 vigenti presso il Ministero (equivalenza da accertarsi con Decreto Interministeriale);
- che infatti tale equivalenza è stata espressamente sancita dall'apposito CCNL del comparto Agenzie Fiscali del 2004, che ha confermato l'inquadramento dell'istante nella qualifica già posseduta presso il comparto Ministeri e presa in considerazione dalla legge e l'ha automaticamente trasposta nel nuovo ordinamento (ex C2 e C3 Comparto Ministeri, oggi F3, F4 ed F5 della Terza Area Comparto Agenzie Fiscali);
- che detta declaratoria di equivalenza sarebbe peraltro ultronea per la posizione dell'istante, che comunque ha maturato i requisiti per l'attribuzione della qualifica di vice dirigente anteriormente alla stipula di detto CCNL (2004) e mentre era in regime di distacco *ex lege* (n. 300/99) presso i ruoli dell'Agenzia **con espresso mantenimento e salvezza del trattamento giuridico - economico spettante presso il Comparto Ministeri;**
- che pertanto, in virtù di quanto testè espresso, l'istante è comunque destinatario della norma di legge in virtù dell'equiparazione operata dal CCNL ed aveva in ogni caso già maturato il diritto perfetto all'inquadramento nella vice dirigenza anteriormente al trasferimento al comparto delle Agenzie Fiscali (2004);

#### **CONSIDERATO**

- che l'istante ha interesse che gli sia riconosciuta la qualifica di vicedirigente ai fini del conferimento di incarichi vicari e/o di reggenza, ovvero della delega di competenze, funzioni e mansioni prevista dalla norma istitutiva della qualifica, nonché di avere accesso alle risorse stanziata dalla finanziaria

del 2006 per il finanziamento di detta area e la remunerazione delle professionalità ivi inserite;

- che è pertanto sua intenzione adire il Giudice per richiedere l'accertamento e la declaratoria del suo diritto all'attribuzione della qualifica di vicedirigente a decorrere dalla data in cui ha maturato il possesso dell'anzianità quinquennale richiesta dalla legge n. 145/2002, ovvero dal diverso momento ritenuto di giustizia.
- che l'istante intende in ogni caso agire per il risarcimento del danno economico e professionale sino ad oggi patito a cagione del ritardato e mancato riconoscimento della predetta qualifica;

***TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO***

il sottoscritto.....

***CHIEDE***

la convocazione del collegio di conciliazione ai fini dell'esperimento del prescritto tentativo di conciliazione.

A tal fine il sottoscritto conferisce delega al sindacato **F.L.P.** affinché nomini il proprio rappresentante in seno al collegio, eleggendo domicilio ai fini delle comunicazioni relative al presente tentativo di conciliazione presso la sede della

**F.L.P. - via Piave, 61 – 00187 – Roma – tel. 0642010899 – fax 0642010628  
- e-mail [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it).**

La comunicazione della presente richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende per tutta la durata del tentativo di conciliazione il decorso di ogni termine di decadenza.

In ogni caso decorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione, il sottoscritto adirà senz'altro il Giudice senza ulteriore avviso per vedere accertato il proprio diritto.

.....li

Sig.....